PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 47 (Capitolato Allegato F)

Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo sara' applicata la seguente tariffa speciale:

Grande velocita'.

1.° Militari, marinai, loro assimilati e carabinieri reali, per ogni posto in vettura di 1.ª classe lire 0,025 al chilometro.

Militari, marinai, loro assimilati e carabinieri reali, per ogni posto in vettura di 2.ª classe lire 0,018 al chilometro.

Militari, marinai, loro assimilati e carabinieri reali, per ogni posto in vettura di 3.ª classe lire 0,0125 al chilometro.

Le famiglie dei detti militari, marinai, carabinieri in occasione di cambio di residenza per ragione di servizio avranno diritto alla riduzione della meta' sui prezzi di tariffa;

2.° Per ogni tonnellata di bagaglio divisibile di 10 in 10 chilogrammi, lire 0,20 al chilometro.

Per 1 cavallo in vagone scuderia, lire 0, 12 al chilometro.

Per 1 cavallo in vagone-bestiame, lire 0,06 1/4 al chilometro.

Per 1 vettura a 2 ruote, lire 0,15 al chilometro;

Per 1 vettura a 4 ruote, lire 50,2 al chilometro;

3.° Doganieri, guardie di pubblica sicurezza ed indigenti in vetture di 3.ª classe lire 0,025 per posto e per chilometro;

4.° Ditenuti ed agenti di scorta da trasportarsi in uno speciale compartimento di vetture di 3.ª classe, per ogni posto lire 0,025 al chilometro.

Qualora il Governo fornisca apposite vetture cellulari, il concessionario dovra' trasportarle, se cariche, mediante il semplice pagamento dei prezzi dei posti occupati dai detenuti e dagli agenti di scorta, e gratuitamente se vuote.

La pulizia, l'illuminazione e lo ingrassamento delle vetture cellulari sono a carico del concessionario durante il tempo in cui queste rimangono sulle sue linee;

5.° Nei sovraindicati prezzi non e' compresa l'imposta del decimo;

Piccola velocita'.

6.° Materiali d'agricoltura, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'amministrazione della guerra e della marina, tabacchi, sali ed altri generi di privativa demaniale, lire 0,06 per tonnellata e per chilometro coll'aggiunta del diritto fisso di lire 0,50 per ogni operazione di carico e scarico effettuato a cura del concessionario;

7.° Per ogni cavallo o mulo trasportato in vagone-bestiame, lire 0,03 per chilometro;

8.° I carri, si a due che a quattro ruote e gli affusti da cannone saranno tassati in ragione di centesimi 8 ciascuno e per chilometro se vuoti, ed in ragione di centesimi 12 pure per chilometro se i carri contengono materiali da guerra e gli affusti si trovano provvisti di cannoni;

9.° Alle polveri ed alle altre munizioni da guerra che non venissero trasportate sui carri d'artiglieria, sara' applicata la tariffa di lire 0,075 per tonnellata e per chilometro, coll'aggiunta del diritto fisso sovrastabilito per le operazioni di carico e scarico;

10.° Qualora per il trasporto delle polveri e munizioni da guerra fossero necessari convogli speciali, il concessionario avra' diritto ad un maggior prezzo da convenirsi.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-47/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it